

Comune di Corchiano

Provincia di Viterbo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 69 del 15-12-2020

Copia

OGGETTO: Approvazione aliquote e tariffe (Add.le - TARI - IMU - CdS - Serv. a domanda individuale -Tosap - Affissioni e Public)

L'anno duemilaventi, addì quindici del mese di dicembre alle ore 17:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PARRETTI PAOLO	SINDACO	P
PIERGENTILI PIETRO	Vice Sindaco	P
CAMPANA NELLO	Assessore	P
NARDI CAROLA	Assessore	A

PRESENTI: 3

ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza il Sig. Dr. Moreschini Ivano nella sua qualità di Segretario Comunale.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. PARRETTI PAOLO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invita l'Assemblea a discutere e deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione n. 10 del 19/06/2017, per le motivazioni espresse nello stesso atto, si è proceduto alla dichiarazione del Dissesto dell'Ente, ai sensi dell'art. 244 del TUEL;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 14.07.2017 avente ad oggetto: "Determinazione e conferma della misura delle imposte, tasse locali e tariffe per servizi produttivi e a domanda individuale ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs 267/2000".

VISTO lo schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2017-2019 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. n.58 del 15/11/2017.

VISTA la relazione dell'organo di revisione dei conti dell'Ente, resa ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000 ed acquisita al protocollo del Comune in data 28.11.2017 al n. 7803.

PRESO ATTO che con deliberazione n. 18 del 20 dicembre 2017, il Consiglio Comunale ha approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2017/2019 del Comune di Corchiano, che integralmente si allega;

VISTO il parere favorevole reso, ai sensi dell'articolo 261, comma 2, del TUEL, dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 02 agosto 2018.

ACCERTATO che con il Decreto del Ministero dell'Interno n. 0094974 del 10 settembre 2018, pervenuto al prot. gen. n. 6188 in data 18.09.2018, giusta nota di trasmissione della Prefettura di Viterbo prot. n. 0064973 del 18.09.2018, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2017/2019, come approvato con deliberazione di CC n.18/2017, è stata riconosciuta, all'art.1, validamente adottata allo scopo di assicurare una stabile gestione finanziaria e quindi approvata, con le indispensabili prescrizioni contenute nell'allegato A) al suddetto decreto, che richiamano l'ente alle dovute attività di riduzione della spesa e di incremento della capacità di riscossione delle entrate;

CONSIDERATO che il decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2017/2019, all'art. 5, assegna al Comune di Corchiano il termine di 30 giorni dalla data di notifica dello stesso, per approvare definitivamente il bilancio e 120 giorni per l'approvazione dei bilanci di previsione o consuntivi non ancora adottati, nonché le relative certificazioni;

PRESO ATTO della normativa in materia di destinazione dei proventi del CdS per l'esercizio 2020/2022, come descritti all' allegato al presente atto;

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019, commi da 739 a 783 dell'art. 1, che direttamente o indirettamente richiama tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, che per l'anno 2020 sono deliberate come riportato nell'allegato documento ;

RITENUTO dover confermare le linee programmatiche di politica tariffaria e tributaria, in ragione della richiamata deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 14.07.2017, definite nei prospetti allegati;

- le aliquote dell'Addizionale Comunale all'IRPEF ;
- le tariffe dell'occupazione del suolo pubblico, e prendere atto che l'art.181 del DL Rilancio (n.34 del 19/05/2020 convertito in Legge del 17/07/2020 n.77) prevede **l'esonero parziale dal pagamento, dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, della Tosap da parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazione concernenti l'utilizzo di suolo pubblico (esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia);**
- le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni da applicarsi sulle misure stabilite dal D. Lgs. n. 507/93;
- le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, elencati nel D.M. 31.12.1983, gestiti dal Comune;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la legge n. 208/2015;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

Richiamate le premesse:

1. di approvare, gli allegati prospetti di determinazione di tariffe, aliquote, destinazione proventi CdS , in quanto attività propedeutica alla predisposizione dello schema di bilancio di previsione 2018/2020;
2. trasmettere la presente deliberazione, unitamente agli schemi approvati ed agli allegati, all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria ai fini dell'acquisizione della relazione di cui all'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta sopra riportata;
Visti i pareri sulla proposta espressi dagli organi interni, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, riportati in calce al presente atto ;

APPROVA

La proposta sopra riportata senza apportare modificazioni al testo, con voti favorevoli all'unanimità;

DICHIARA

Il presente atto, stante l'urgenza di provvedere, previa votazione separata e palese immediatamente esecutivo, ai sensi del d.lgs. 267/2000 art. 134 comma 4° con voti favorevoli all'unanimità.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Corchiano, **15-12-2020**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to **TODINI LORETTA**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Corchiano, **15-12-2020**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to **Alessi Paola**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Corchiano, **15-12-2020**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to **GRAZZINI PAOLO**

Letto, confermato e sottoscritto

IL Segretario Comunale
F.to Moreschini Ivano

IL SINDACO
F.to PARRETTI PAOLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Corchiano, 29-12-2020

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA in data odierna di aver inviato la presente deliberazione per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL Segretario Comunale
F.to Moreschini Ivano

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;

è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-12-2020

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267.

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267.

Corchiano, 15-12-2020

IL Segretario Comunale
F.to Moreschini Ivano

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Corchiano, 29-12-2020

SEGRETARIO COMUNALE
Moreschini Ivano



COMUNE DI CORCHIANO

PROVINCIA DI VITERBO

Allegato alla deliberazione GM n. del 15.12.2020

Oggetto: Aliquote IMU anno 2020. Proposta al Consiglio Comunale

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 14.07.2017 avente ad oggetto: "Determinazione e conferma della misura delle imposte, tasse locali e tariffe per servizi produttivi e a domanda individuale ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs 267/2000".

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.



COMUNE DI CORCHIANO

PROVINCIA DI VITERBO

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.



COMUNE DI CORCHIANO

PROVINCIA DI VITERBO

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le



COMUNE DI CORCHIANO

PROVINCIA DI VITERBO

caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;



COMUNE DI CORCHIANO

PROVINCIA DI VITERBO

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che:

" ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

" il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il



COMUNE DI CORCHIANO

PROVINCIA DI VITERBO

versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

" ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;

" ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.



COMUNE DI CORCHIANO

PROVINCIA DI VITERBO

Visto l'art.177 del Decreto Rilancio n.34 del 19/05/2020 convertito in Legge del 17/07/2020 n.77, che prevede quanto segue:

" In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate."

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di proporre l'approvazione delle aliquote del tributo come segue:

IMU_2020	
Abitazione principale e relative pertinenze	ESENTE
Abitazione principale e relative pertinenze Cat.A/1,A/8 E A/9	6,00 per mille
Tutti gli altri immobili	11,40 per mille*

***Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (comma 755)** per i Comuni che hanno in precedenza utilizzato la maggiorazione TASI dello 0,8 possono continuare ad applicarla per avere quindi un'aliquota IMU massima pari all'11,4 per mille

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.



COMUNE DI CORCHIANO

PROVINCIA DI VITERBO

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Rimarcato che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Limitatamente all'anno 2020, con l'art.106 comma 3 bis della Legge 17/07/2020 n.77 (conversione Decreto Rilancio n.34/2020), la data del 28 ottobre è stata differita al 16 novembre;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Limitatamente all'anno 2020, con l'art.106 comma 3 bis della Legge 17/07/2020 n.77 (conversione Decreto Rilancio n.34/2020), la data del 14 ottobre è stata differita al 31 ottobre;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 16 novembre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente



COMUNE DI CORCHIANO

PROVINCIA DI VITERBO

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Visto l'articolo 106, comma 3 bis, del Decreto Legge 19/05/2020 n. 34, convertito con modificazioni nella Legge 17 Luglio 2020 n. 77, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 18/07/2020 supplemento 25/L, che ha ulteriormente differito al 30/09/2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali ed autorizzato l'esercizio provvisorio.

Visto il decreto del Ministero dell'Interno in data 30/09/2020, pubblicato sulla G.U. n. 244 del 02/10/2020, con il quale è stato ulteriormente differito al 31/10/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020/2022 da parte degli Enti Locali ed autorizzato l'esercizio provvisorio;

Dato atto, altresì, che, ai sensi del comma 779, dell'art. 1, L. n. 160/2019, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020.

Dato atto che tale termine è stato ulteriormente differito al 30/09/2020 giusto Decreto Legge 19/05/2020 n.34 art.106 comma 3 bis, convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020 n.77, pubblicata sulla G.U. n.180 del 18/07/2020 supplemento 25/L e quindi al 31/10/2020 a seguito il richiamato decreto del Ministero dell'Interno in data 30/09/2020, pubblicato sulla G.U. n. 244 del 02/10/2020.

Dato atto che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020

Richiamato il DL125-2020 convertito in legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159, con riferimento ai commi 4-quinquies e il 4-septies:

- proroga al 31 gennaio 2021 il termine per la pubblicazione (sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF) delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali;



COMUNE DI CORCHIANO

PROVINCIA DI VITERBO

- proroga al 31 dicembre 2020 della data entro la quale il comune deve inserire il prospetto delle aliquote IMU e il relativo regolamento sul Portale del federalismo fiscale;
- il termine per il versamento della seconda rata IMU al 16 dicembre 2020;
- possibilità di versamento dell'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata e l'imposta versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 28 febbraio 2021.

f.to Resp.Area 6
(Dott.ssa Loretta Todini)